

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI
DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA
DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA**

Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza

D.U.V.R.I. Preliminare

art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

<i>DATA</i>	<i>REV.</i>	<i>PAGINE</i>	<i>TIPO E NATURA MODIFICA</i>	<i>Datore di Lavoro Committente (Responsabile unico del procedimento)</i>	<i>Firma Impresa esecutrice lavori</i>
Gennaio 2023	00	19	Applicazione art. 26 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.		

SOMMARIO

Sommario	2
Scopo e campo di applicazione	3
Aspetti generali.....	4
Stima dei costi della sicurezza	5
D.U.V.R.I.....	6
Informazioni generali committente	7
Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.....	7
Personale di riferimento.....	7
Informazioni generali ditta appaltatrice.....	8
Generalità.....	8
Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.....	8
Altre informazioni.....	9
Aree di lavoro, attività oggetto di appalto, rischi specifici e misure di prevenzione ed emergenza ..	9
Sede di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto	9
Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto	10
Zone utilizzate per deposito delle attrezzature e materiali della ditta appaltatrice.....	10
Attività oggetto dell'appalto	10
Rischi specifici presenti negli ambienti in cui opera l'appaltatore.....	11
Misure di prevenzione dei rischi	14
Procedura di Emergenza (PdE)	14
Allarme	15
Misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze	16
Conclusioni.....	17
Schema individuazione nuovi rischi da interferenza	18

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Alcune definizioni

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio in favore di un'altra (committente o appaltante) verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Appalti pubblici di forniture: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art. 3 comma 3 lett. tt D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

Appalti pubblici di servizi: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) (art. 3 comma 3 lett. ss D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3 comma 3 lett. vv D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).

Contratto misto: contratto che consiste in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in un contratto comprendente in parte servizi e in parte forniture, e l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (art. 28 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

Datore di Lavoro Committente (DLC): è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici dell'attività del Datore di Lavoro Committente, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;* è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi *specifici* esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto.

Misure di prevenzione e protezione: sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'azione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa appaltatrice.

ASPETTI GENERALI

Con il presente documento l'Impresa appaltatrice verrà a conoscenza di molteplici informazioni relativamente ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), ai rischi derivanti da possibili

interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Si evidenzia, inoltre, che il datore di lavoro della ditta aggiudicataria dovrà, preventivamente, concordare con il DLC le fasi di lavoro ed i tempi, tenendo conto degli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi e dalle modalità di esecuzione.

Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Datore di Lavoro Committente, in modo da poter consentire l'aggiornamento del presente DUVRI.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", l'Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e secondo quanto all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi.

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto appalto	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE

FIGURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

Datore di lavoro	
Servizio di prevenzione e protezione	RSPP: <u>ASPP</u>
Medico Competente	
Esperto qualificato	

PERSONALE DI RIFERIMENTO

Addetti alle Emergenze

Si rimanda ai Piani di Emergenza delle sedi che saranno trasmessi alla Ditta esecutrice dal Servizio di Prevenzione e Protezione delle AA.OO. della Regione Campania destinatarie della presente procedura in occasione della riunione di coordinamento.

Addetti al Primo Soccorso

Si rimanda ai Piani di Emergenza delle sedi che saranno trasmessi alla Ditta esecutrice dal Servizio di Prevenzione e Protezione delle AA.OO. della Regione Campania destinatarie della presente procedura in occasione della riunione di coordinamento.

INFORMAZIONI GENERALI DITTA APPALTATRICE

GENERALITÀ

Ragione sociale	
Sede Legale	
Codice Fiscale/P.IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Settore di attività svolte	

FIGURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso	

ALTRE INFORMAZIONI

Descrizione dei lavori	
Numero di addetti previsto per lo svolgimento dei lavori	
Impianti/Attrezzature/Macchine utilizzate	
Materiali e Sostanze utilizzate	
DPI "specifici" in dotazione ai lavoratori	
Misure da attuare per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze	
NOTE	

AREE DI LAVORO, ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

SEDE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Da compilare secondo le specifiche aree di lavoro.

AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Barrare il quadratino che interessa:

<input type="checkbox"/>	Uffici amministrativi	<input type="checkbox"/>	Altro
<input type="checkbox"/>	Laboratori Tecnici	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sala riunione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Locali Deposito	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Reparti	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Reception	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	U.O.	<input type="checkbox"/>	

ZONE UTILIZZATE PER DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE

Sarà definito a seguito di coordinamento tra l'Amministrazione contraente e la ditta appaltatrice ove necessario.

ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I principali servizi connessi alla fornitura previsti in Appalto sono:

- consegna e installazione;
- collaudo e formazione del personale;
- servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dal collaudo positivo;
- servizio di assistenza e di manutenzione "full risk" per l'intera durata contrattuale (36 mesi) a partire dal collaudo positivo e eventuale opzione al rinnovo di ulteriori 24 mesi.

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI OPERA L'APPALTATORE

Barrare il quadratino che interessa:

<input type="checkbox"/>	Rischio esposizione ad agenti biologici	<input type="checkbox"/>	Movimentazione dei carichi
<input type="checkbox"/>	Rischio elettrico	<input type="checkbox"/>	Incidenti con autoveicoli
<input type="checkbox"/>	Rischio d'incendio	<input type="checkbox"/>	Organi in movimento
<input type="checkbox"/>	Rischio chimico	<input type="checkbox"/>	Rumore
<input type="checkbox"/>	Macchine ed attrezzature	<input type="checkbox"/>	Vibrazioni
<input type="checkbox"/>	Rischio da apparecchiature speciali (specificare):	<input type="checkbox"/>	Attrezzature munite di videoterminale
<input type="checkbox"/>	Automezzi dotati di meccanismo di	<input type="checkbox"/>	Caduta ed urto percorsi di accesso alle aree di passaggio veicolare e carico/scarico
<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	Rischio radiologico
		<input type="checkbox"/>	Rischio laser
		<input type="checkbox"/>	Altro

rischio esposizione ad agenti biologici: si definisce agente biologico *“qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”*. Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono puntura, taglio, abrasione, contaminazione della mucosa oculare e orale e della cute integra e non, con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o loro parti. L'Infortunio, in generale, è legato al contatto con liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive. Occorrerà quindi concordare con DLC gli interventi lavorativi definiti, utilizzare DPI specifici, evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non se ne conosca l'uso, evitare di accedere a locali se non espressamente necessario per compiere gli interventi lavorativi prefissati, ed adottare le norme igieniche per evitare contaminazioni di qualsiasi tipo. In particolare, per il rischio di tipo pandemico da Sars – Cov- 2, è necessario riferirsi alle varie procedure internazionali, nazionali e aziendali vigenti e continuamente attive, essendo la situazione in continua evoluzione. Inoltre, è necessario che il personale dell'Appaltatore utilizzi i DPI specifici per il rischio da contagio da Sars- Cov-2, oltre che garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m, ove possibile.

rischio elettrico: non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente, sia per motivi di pubblica sicurezza sia per motivi legati al riconoscimento/perdita della garanzia del costruttore. Qualunque intervento sugli impianti delle strutture in cui si svolge il servizio deve essere preventivamente concordato con il DLC, che verificata la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, provvederà ad attivare verifiche ed interventi del caso. Il funzionamento di tutti gli impianti delle aree in cui si svolge il servizio deve essere sempre garantito. I principali rischi connessi all'utilizzo della rete elettrica sono identificabili in rischi alle persone per *contatto diretto* e *contatto indiretto*, nonché ulteriori rischi legati all'errato o non corretto uso degli impianti. Si intende per *contatto diretto* un contatto con un elemento normalmente in tensione. Si intende per *contatto indiretto* un contatto con un elemento conduttore (massa) normalmente non in tensione. In entrambi i casi è consigliato non effettuare operazioni di pulizie su macchine ed apparecchiature elettriche con liquidi, non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme, non utilizzare macchine e/o apparecchiature per fini non consentiti, non lasciare incustodite apparecchiature elettriche;

rischio d'incendio: in riferimento ai rischi d'incendio, l'appaltatore deve osservare quanto previsto dal Decreto del 10 Marzo 1198, in quanto il Legislatore ha classificato gli Ospedali quali strutture a "Elevato Rischio di Incendio" e disciplinato la relativa classificazione:

- *luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:* sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- *luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:* sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;

- *luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:* sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio;

rischio chimico: si definisce rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze. Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio. Occorrerà quindi evitare qualsiasi contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi), inalare vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni, ingerire liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione;

macchine ed attrezzature: nel caso di utilizzo di macchine, attrezzature e mezzi del committente,

l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato, la messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso, attraverso la redazione di apposito verbale a firma congiunta con il committente;

rischio da apparecchiature speciali: qualora è necessario prevedere l'utilizzo di apparecchiature speciali devono essere previste misure di prevenzione in quanto l'appaltatore potrebbe operare in locali ove potrebbe essere presente tale fattore di rischio;

movimentazione dei carichi: con tale termine s'intende l'operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che per la sua caratteristica o, in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli, può comportare tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. Se la necessità di una movimentazione manuale dei carichi, ad opera del lavoratore, non può essere evitata occorre adottare alcune misure preventive in modo che essa sia quanto più possibile sicura e sana;

incidenti con autoveicoli: qualora è necessario prevedere l'utilizzo di autoveicoli (automezzi) devono essere previste misure di prevenzione in quanto l'appaltatore potrebbe operare in locali ove potrebbe essere presente tale fattore di rischio;

organi in movimento: qualora è possibile prevedere eventuali organi in movimento devono essere previste misure di prevenzione in quanto l'appaltatore potrebbe operare in locali ove potrebbe essere presente tale fattore di rischio;

rumore: nei locali degli attuali luoghi di lavoro i livelli di picco della pressione sonora sono inferiori a 135 dB. Il superamento della soglia minima di 85 dB non è mai riscontrata, fatta eccezione quei locali in prossimità di particolari attrezzature, quali gruppo elettrogeni e gruppi di continuità durante il funzionamento in emergenza, oppure nei pressi o a bordo delle ambulanze;

vibrazioni: un'oscillazione rapida e di piccola ampiezza produce una vibrazione che in relazione alle lavorazioni è possibile distinguere in:

- *vibrazioni con bassa frequenza,*
- *vibrazioni con alta frequenza;*

attrezzature munite di videoterminale: nei locali degli attuali luoghi di lavoro le postazioni devono essere a norma, e quindi i personal computer (fissi o portatili) devono essere completi di schermo, tastiera, mouse e unità di elaborazione. Pertanto, il personale addetto al VDT per più di 20 ore settimanali deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria;

rischio di caduta ed urto nei percorsi di accesso alle aree di passaggio veicolare e di carico/scarico: non necessitano di particolari misure di prevenzione, in quanto la ditta appaltatrice non opera in locali ove si presenta questa tipologia di rischio;

rischio radiologico: in ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti "isotopi radioattivi", utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica.

rischio laser: le zone in cui sono in uso apparecchiature laser sono segnalate da cartelli indicanti il segnale di pericolo di emissione laser e la dicitura “**PERICOLO RADIAZIONE LASER**”.

MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

contenimento inquinamento acustico: è fatto obbligo per l'appaltatore contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività svolta. Per l'esecuzione dei servizi connessi alla fornitura devono essere rispettate le normative in vigore per il controllo delle emissioni rumorose. Nel caso di lavorazioni rumorose sarà opportuno limitare la propagazione di onde sonore attraverso l'adozione di tutti quei provvedimenti valutati idonei;

contenimento inquinamento ambientale: è fatto obbligo per l'appaltatore evitare l'inquinamento ambientale di qualsiasi tipo attraverso l'adozione di tutti quei provvedimenti sostenibili e reali, ad esempio i pezzi di ricambio sostituiti devono essere appositamente ritirati e smaltiti;

contenimento dispersione sostanze pericolose: è fatto obbligo per l'appaltatore evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente;

utilizzo macchine ed attrezzature: è fatto obbligo per l'appaltatore conferire, per l'esecuzione dell'opera affidata, tutte le macchine, attrezzature e mezzi, con divieto assoluto di utilizzare macchine, attrezzature e mezzi del committente, fatta eccezione preventiva autorizzazione scritta del DLC;

lavori su impianti elettrici: è fatto obbligo per l'appaltatore utilizzare i “dispositivi di protezione individuale (DPI)”, adottare tutte le cautele del caso, e disattivare, avvalendosi dell'assistenza e collaborazione del personale tecnico, interno all'azienda, generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione.

PROCEDURA DI EMERGENZA (PDE)

Per emergenza, è da intendersi qualsiasi situazione di pericolo grave ed imminente, che possa arrecare pericolo a persone e/o cose, come ad esempio allagamenti, emissione/sversamento di sostanze pericolose, fughe di gas, incendi, scoppio/esplosioni.

Tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo, del sistema di rivelazione e di allarme incendio, del numero delle persone presenti, con particolare attenzione ai lavoratori esposti a rischi particolari, ed infine del numero di addetti all'attuazione ed al controllo delle emergenze, nonché all'assistenza per l'evacuazione, la procedura di emergenza ha il chiaro scopo di contribuire alla salvaguardia della vita dei degenti, dei visitatori (compreso il personale dei ditte esterne), e dei dipendenti del DLC, nonché alla conservazione dei beni e delle attrezzature.

Pertanto, è fatto obbligo attuare i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da adottare, le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari, le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio, ed infine le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell'ambulanza, per informarli dell'accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento

La Pde tende ad affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio, attuare le azioni necessarie per proteggere sia il personale interno del DLC sia il personale dell'appaltatore, ed infine proteggere nel modo migliore i beni e le strutture.

La PdE verrà aggiornata ogni qualvolta necessario, considerate le eventuali variazioni negli edifici sia per quanto attiene agli edifici stessi ed agli impianti, sia per quanto riguarda le modifiche nell'attività svolta, nuove informazioni disponibili, variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza, esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica e dei servizi disponibili, e considerata l'esperienza acquisita.

ALLARME

All'interno dei luoghi della sede di lavoro chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, ecc.) deve dare l'allarme specificando esattamente:

- le proprie generalità;
- un recapito telefonico;
- il luogo esatto in cui è avvenuta l'emergenza (reparto, piano, stanza, ecc.);
- la natura dell'emergenza (incendio, malore, emergenza chimica, radioattiva, ecc.);
- la presenza e il numero di infortunati e/o persone intrappolate.

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall'allarme attivato, tutto il personale del DLC è tenuto a seguire le istruzioni specifiche degli addetti in particolare:

- sospendere la propria attività avendo cura di mettere in sicurezza se possibile, le apparecchiature, sostanze prodotti ecc. con cui opera;
- se richiesto provvedere ad aiutare gli eventuali infortunati o persone in difficoltà ad allontanarsi dalla zona di pericolo;
- accertarsi che tutte le persone abbiano abbandonato il locale attivandosi, contemporaneamente, per circoscrivere l'emergenza;
- abbandonare ordinatamente il locale seguendo il percorso delle vie di emergenza per recarsi nel punto di raccolta prestabilito e provvedere a chiudere la porta lasciando il locale stesso;
- fornire agli addetti all'emergenza notizie in merito a particolari rischi nella zona in cui opera abitualmente, qualora ne fosse a conoscenza o informare gli addetti dell'eventuale assenza di colleghi nel luogo sicuro.

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall'allarme attivato dal coordinatore dell'emergenza, il personale dell'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni specifiche sia in caso di emergenza limitata che di emergenza generale/evacuazione e in particolare:

- rimuovere immediatamente la propria attrezzatura che potrebbe costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso (scale, casse, ecc.);
- porre rapidamente in condizioni di sicurezza l'oggetto del lavoro per cui è presenti;

- procedere con calma verso la zona di ritrovo utilizzando le vie di esodo predisposte portando con sé quando possibile le proprie attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas per saldare);
- rimanere nei luoghi di raccolta prestabiliti in attesa di ulteriori disposizioni.

Nella zona di raccolta il responsabile effettuerà l'appello e comunicherà al responsabile dell'evacuazione dei lavoratori gli eventuali assenti per attivarne la ricerca.

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall'allarme attivato dal coordinatore dell'emergenza, chiunque sia presente a qualunque titolo nella sede di lavoro, è tenuto a seguire le istruzioni specifiche e in particolare:

- procedere con calma verso la zona di ritrovo utilizzando le vie di esodo predisposte;
- rimanere nei luoghi di raccolta in attesa di ulteriori disposizioni.

Il personale non rientrerà nel reparto/locale interessato all'emergenza, fino a che il R.S.P.P. intervenuto non darà il segnale di fine emergenza.

MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

Il personale, interno e dell'appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza del DLC:

- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione della tessera di riconoscimento prevista dalle norme vigenti;
- non deve fumare nei luoghi di lavoro;
- è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza, garantendo un'adeguata distanza di sicurezza del pubblico dalla zona di lavoro;
- deve utilizzare le aree solo per il tempo necessario all'attività;
- deve rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo, etichettatura, stoccaggio, manipolazione, trasporto e smaltimento di sostanze pericolose, qualora previste;
- prima dell'inizio delle forniture tutte le tipologie di intervento devono essere programmate e concordate con il referente tecnico;
- prima dell'inizio delle forniture devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori (ad esempio conoscere tutte le valvole di intercettazione, prestare attenzione al rischio di esplosione, e verificare che non siano presenti attrezzature che possano fungere da innesco) durante il lavoro sia per i rischi propri, sia quelle specificatamente individuate dal committente per l'eliminazione dei rischi interferenti;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in

caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'estratto del piano di emergenza aziendale;

- nei locali con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, se previsti, deve indossare gli idonei "Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)";
- non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza, evitando il più possibile la concomitanza di lavori in spazi ristretti;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- in caso di sversamento accidentale allontanare le persone presenti ed attuare le misure di emergenza;
- non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione contraente;
- deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.), l'area deve essere adeguatamente delimitata e segnalata;
- deve comunicare anticipatamente la tipologia di attività che determinerà la produzione di polveri, rumori e vibrazioni;
- deve preventivamente comunicare la necessità di chiusure di percorsi o parti di edifici, concordando con il Referente tecnico le modalità e la cartellonistica necessaria;
- per interventi su attrezzature e/o apparecchiature consultare i manuali d'uso e manutenzione prima dell'inizio ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, pazienti e visitatori;
- la movimentazione di materiali e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli, con la compatibilità degli spazi di manovra e circolazione;
- l'utilizzo di attrezzature non deve interferire con la normale viabilità di utenti e ausili (barelle, sedie, ecc..) ed in particolare con le vie di fuga;
- deve limitare la produzione di polveri, rumori e vibrazioni nei locali dei luoghi di lavoro;
- l'eventuale presenza di materiali e/o attrezzature, in particolare se in posizione di equilibrio instabile, deve essere segnalata;
- non abbandonare rifiuti e/o pezzi di ricambio nei locali dei luoghi di lavoro, se non di opportuna pertinenza, ove presenti;
- comunicare l'elenco delle sostanze infiammabili e/o pericolose che saranno utilizzate, il quantitativo e le modalità di trasporto, e i tempi di intervento, ed i percorsi di trasporto.

CONCLUSIONI

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l'eventuale valutazione

congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla al DLC, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e smi.

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione sede nome cognome	Il Responsabile esecuzione Contratto sede nome cognome
IMPRESA ESECUTRICE	

SCHEMA INDIVIDUAZIONE NUOVI RISCHI DA INTERFERENZA

derivanti da criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (Vers. 00) sia dal Committente che dall'Assuntore

<i>Nuovo rischio da interferenza</i>	<i>Società interessate</i>	<i>Misure di Prevenzione e di Protezione individuate</i>	<i>Società incaricate di attuare le misure di Prevenzione e Protezione</i>	<i>Eventuale stima dei costi eliminazione riduzione dei rischi da interferenza</i>
Rischio	<i>committente</i>			
	<i>appaltatore</i>			
Rischio	<i>committente</i>			
	<i>appaltatore</i>			

Rischio	<i>committente</i>			
	<i>appaltatore</i>			
.....	<i>committente</i>			
.....	<i>appaltatore</i>		

<p>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</p> <p>sede</p> <p><i>nome cognome</i></p>	<p>Il Responsabile esecuzione Contratto</p> <p>sede</p> <p><i>nome cognome</i></p>
<p>IMPRESA ESECUTRICE</p>	